

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (PESC) 2016/2360 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2016

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 42 TUE, l'Unione può svolgere operazioni militari al suo esterno. Potrebbero altresì essere svolte esercitazioni militari al di fuori dell'Unione per preparare dette operazioni.
- (2) Tali operazioni possono richiedere un sostegno logistico, nonché forniture e servizi a beneficio dei comandi e contingenti nazionali dell'operazione dispiegati che gli Stati membri non sono sempre in grado di fornire.
- (3) Vi è inoltre la possibilità che sia chiesto ai comandi o contingenti nazionali dell'operazione dispiegati di prestare alle unità degli Stati Uniti d'America presenti nel teatro dell'operazione sostegno logistico, nonché forniture e servizi e che questi siano pronti a fornirli.
- (4) Conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, TUE le spese operative cui danno luogo le operazioni militari sono a carico degli Stati membri. Tenuto conto di tale disposizione, l'Unione non è autorizzata ad assumere impegni che possono comportare conseguenze finanziarie per gli Stati membri.
- (5) Il meccanismo Athena istituito dalla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio ⁽¹⁾ è autorizzato a operare per conto degli Stati membri nel finanziamento delle operazioni militari dell'Unione.
- (6) A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, il 17 novembre 2015, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato l'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America («accordo»).

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).

- (7) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America nell'ambito delle operazioni e delle esercitazioni militari PSDC è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
